



Università
degli Studi di
Messina

Procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 17 ricercatori a tempo determinato in *tenure track* "RTT", mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. RISERVATE ai soggetti di cui all'art.14 comma 6-*septiesdecies* del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

LA RETTRICE

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli artt. 30 e ss.;
- VISTA** la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il Testo unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTA** la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251, dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO** il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246";
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema e, in particolare, l'art. 24 così come modificato dalla Legge 79/2022;

- VISTO** il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, avente ad oggetto i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTO** il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 riguardante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" ai sensi ai sensi dell'art. 15, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 1948/2023, prot. n. 84955 del 22 giugno 2023;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 14, comma 6-ter il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo la disciplina previgente e l'art. 14, comma 6-septiesdecies a mente del quale *"Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240...."*;
- VISTE** le delibere con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l'avvio delle procedure di selezione per la stipula di contratti di RTT, individuando i SSD di rispettivo interesse, da bandire con procedura riservata ai sensi dell'art.14 comma 6-septiesdecies del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (c.d. quota 25%);
- VISTO** il D.M. 795 del 26 giugno 2023 "Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024" con il quale, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e tenuto conto del decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, alle Istituzioni universitarie è assegnato un ulteriore contingente assunzionale, espresso in termini di punti organico, destinato al reclutamento di personale di cui al suindicato D.M. 445/2022, con previsione presa servizio nell'arco temporale 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2025;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico dell'8 agosto 2023, punto XXXII;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 agosto 2023, punto XXXII;

ACCERTATA la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1

(Indizione)

1. Sono indette le procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 17 Ricercatori a tempo determinato in *tenure track* (RTT) mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, riservate ai soggetti di cui all'art.14 comma 6-*septiesdecies* del Decreto-legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 (c.d. quota 25%).
2. L'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando riporta i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari interessati.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva)

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso del titolo di **dottore di ricerca o titolo equivalente** conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del **diploma di specializzazione medica** come indicato nell'allegato A.
2. Le presenti procedure sono riservate a soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022;
 - b) sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022.
3. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
 - a) non risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
 - b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 - d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - e) siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* (RTT).

4. Il rapporto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
- a) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - d) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 3

(Domanda e termine di ammissione)

1. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere compilata e inviata per via telematica entro le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale Concorsi, esclusivamente utilizzando l'apposita applicazione informatica e seguendo le linee guida indicate alla pagina: <https://pica.cineca.it/unime/>.
2. L'accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite credenziali SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'Ente "Università di Messina" oppure tramite credenziali PICA/REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, qualora già in possesso del candidato.
3. Nell'ipotesi in cui non si disponga di credenziali di cui al punto precedente, l'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
4. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti esclusivamente in formato .pdf, avendo cura di non superare il limite massimo complessivo dei **200 Mb**.
5. **Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**
Durante la fase di compilazione dell'istanza e di inserimento dei documenti, il sistema consente il salvataggio in modalità di bozza, sulla quale è possibile intervenire per modificare i dati già caricati in piattaforma.
6. Nell'ipotesi di accesso alla piattaforma tramite credenziali SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda.
7. Nel caso di accesso alla piattaforma tramite credenziali PICA / REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, tenuto conto che dopo avere selezionato le funzioni "**Firma e Presenta**" – "**Firma**" non sarà più possibile apportare modifiche ai dati presenti nel sistema, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
 - **mediante firma manuale:** per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma

autografa sull'ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un unico file PDF e caricare quest'ultimo sul sistema;

- **mediante firma digitale sul server ConFirma:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

- **mediante firma digitale sul PC:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

8. La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla procedura, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

9. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La domanda acquisita dall'applicazione sarà contestualmente trasmessa al sistema di protocollo dell'Ateneo per la registrazione, i cui estremi saranno comunicati al candidato via e-mail.

10. Entro il termine di presentazione delle domande, il candidato ha facoltà di ritirare l'istanza già presentata, selezionando nel Cruscotto la funzione "Ritira" ed, eventualmente, procedere alla compilazione di una nuova domanda.

11. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

12. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
- b) la propria residenza e domicilio;
- c) la cittadinanza;
- d) l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- f) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
- g) di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
- h) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, lett. d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

- i) di essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
 - j) di essere/ di essere stato, per una durata non inferiore a un anno, titolare di contratto RTD A o, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolare di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022.
 - k) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - l) di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore o ricercatore universitario, ancorché cessato dal servizio;
 - m) di non aver usufruito, per almeno un triennio, di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* (RTT);
 - n) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - o) che le pubblicazioni, i saggi e gli articoli prodotti in formato elettronico sono conformi ai rispettivi originali;
 - p) che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione alla procedura corrispondono al vero;
 - q) di autorizzare l'Università degli Studi di Messina ad inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa;
- 13.** Ai fini dell'espletamento della discussione pubblica, i candidati con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 devono specificare in domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria condizione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
- 14.** Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione, ed in particolare:
- a) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e l'attività scientifico-professionale svolta;
 - b) elenco delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
 - c) pubblicazioni, **nel numero massimo di 12**; le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della Commissione.
- In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino al raggiungimento del limite stabilito.
- In ossequio alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243/2011, ai fini della valutazione, sono prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
- La tesi di dottorato è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al periodo precedente ed è, pertanto, da considerare una pubblicazione. Nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà, quindi, conregarla nel numero massimo indicato («**12**»);

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 243/2011;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata allegazione del documento di riconoscimento sarà considerata fra le ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 4 del presente bando.

15. In caso di dottorato conseguito all'estero, ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario, a pena di esclusione, produrre:

- decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

In caso di Diploma di Scuola di Specializzazione Medica conseguito all'estero, è necessario, a pena di esclusione, produrre:

- determina di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

Relativamente ad entrambi i titoli, dottorato e diploma di specializzazione medica, nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza, è possibile produrre copia della richiesta indirizzata alle autorità competenti entro il termine di scadenza del presente bando, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

16. L'omissione di uno o più requisiti formali comporterà la mancata considerazione da parte della commissione del relativo contenuto.

17. I documenti sopra elencati devono essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico, nell'apposita sezione "*Allegati*" (è ammesso esclusivamente il formato .pdf).

18. La segnalazione di eventuali problemi tecnici potrà essere effettuata dai candidati esclusivamente contattando il servizio di "Supporto" offerto da Cineca, raggiungibile tramite il link presente in piattaforma, nella pagina del bando. Il servizio suindicato garantirà il riscontro alle richieste pervenute entro e non oltre le 24h lavorative precedenti alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando.

19. La partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio dei documenti presentati, nel caso di richiesta da parte degli altri concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.

20. Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno inviate ai candidati esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

21. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 4

(Esclusione dalla valutazione comparativa)

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto

motivato del Rettore da notificare all'interessato.

2. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura valutativa, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico.

2. I membri della Commissione sono scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere individuati quale membro designato dal Consiglio di Dipartimento: a) i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; b) i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.

4. Gli ulteriori due commissari devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed inclusi nella lista dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 legge n. 240/2010, relativa al settore concorsuale della posizione messa a bando. Dalla predetta lista, disposta in ordine casuale attraverso idonea procedura informatica, sono selezionati i componenti della Commissione, dopo averne acquisito la disponibilità a seguito del sorteggio. In caso di mancata disponibilità, si procede allo scorrimento della lista disposta nell'ordine casuale.

5. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procede allo scorrimento dell'elenco disposto nell'ordine casuale per integrare la Commissione, o, altrimenti, nel caso di ulteriore mancanza, si attinge alle liste del macrosettore, con riferimento, ove previsto, ai settori scientifico-disciplinari affini di cui all'Allegato "D" del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

6. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento individua il membro designato è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

7. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

8. È esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i Commissari, fermo restando che l'Ateneo garantisce la copertura finanziaria del rimborso delle spese di missione sostenute dai componenti della Commissione.

Art. 6

(Lavori della Commissione giudicatrice)

1. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica, si preferisca il collegamento telematico o in videoconferenza, è richiesta la presenza in sede di almeno un Commissario. Il Dipartimento che ha richiesto il posto dovrà assicurare la disponibilità dei locali e il necessario supporto tecnico, nonché l'adozione di canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti, di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.
2. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, motivatamente richiesta ed eccezionalmente concessa dal Rettore. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la Commissione e ne nominerà una nuova in sostituzione della precedente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 7

(Valutazione)

1. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, dà atto a verbale dell'esistenza dell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato; verifica, altresì, il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
4. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e, comunque, non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.
5. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale ipotesi, la Commissione non effettua la valutazione preliminare

di cui ai commi precedenti, ferma restando la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e all'insussistenza delle cause di incompatibilità.

6. L'avviso di convocazione per la discussione pubblica, con indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della stessa, sarà pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata, sul sito web dell'Ateneo. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati, senza necessità di ulteriore comunicazione.

I candidati devono presentarsi nella sede dell'Ateneo di Messina indicata nell'avviso di convocazione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Tramite l'avviso pubblico di cui al primo periodo, tutti i docenti dell'Università afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, nonché ai settori affini, sono espressamente invitati nella sede di svolgimento della discussione pubblica.

7. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata, per ciascun Settore Concorsuale/Scientifico Disciplinare, nell'allegato A al presente bando.

La prova orale ha luogo contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, per il cui svolgimento è richiesta la presenza in sede dei candidati. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

8. A seguito della discussione, in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare, la Commissione attribuisce un punteggio, espresso in centesimi, ai titoli (40/100) e a ciascuna delle pubblicazioni (60/100) prodotte dai candidati che si sono presentati alla discussione.

9. Nell'ipotesi in cui il numero dei candidati ammessi alla discussione sia pari o inferiore a sei, la Commissione, a seguito degli adempimenti di cui al comma precedente, redige un giudizio finale collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.

10. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione finale, un punteggio di almeno 65 punti. La graduatoria rimane vigente secondo le modalità ed entro i limiti di efficacia temporale previsti dalla legge.

11. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

12. Il vincitore ammesso con riserva nell'ipotesi in cui abbia prodotto copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, ha l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria entro quindici giorni dalla pubblicazione della medesima, ai fini della definizione del procedimento di riconoscimento del titolo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Entro il medesimo termine temporale indicato al primo periodo, il vincitore deve produrre all'Ateneo, che ha emanato il presente bando, copia della predetta comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.

In ogni caso, la documentazione comprovante l'equivalenza del titolo straniero dovrà essere prodotta all'Amministrazione prima della sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 8

(Rinuncia del candidato alla procedura)

1. Entro sette giorni dalla pubblicazione del verbale dei criteri di valutazione sul sito dell'Ateneo, il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla procedura dovrà darne tempestiva comunicazione, debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento, da inviare all'indirizzo protocollo@unime.it.

Art. 9

(Regolarità degli atti)

1. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto del Rettore pubblicato sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, restituisce gli atti alla Commissione - entro trenta giorni dalla data di trasmissione - per la eventuale regolarizzazione, stabilendo a tal fine un termine.

2. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 10

(Chiamata del vincitore)

1. La chiamata del vincitore è proposta dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce la data di presa di servizio.

Art. 11

(Stipula del contratto)

1. Tra l'Ateneo e il vincitore viene stipulato un contratto sessennale di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti.

2. All'atto della stipula del contratto e, comunque, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data effettiva di assunzione in servizio, il vincitore dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.

3. Il rapporto di lavoro, in regime di tempo pieno o di tempo definito, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.

4. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti con cui viene conclusa la procedura di selezione.

5. La presa di servizio è effettuata, nella data di decorrenza del contratto, presso la sede del Dipartimento di afferenza.
6. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12

(Durata del contratto e incompatibilità)

1. Il contratto ha durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Il rapporto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
 - a) la titolarità di assegni di ricerca e di contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 -12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica del ricercatore di ruolo.

Art. 13

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n.240/2010. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore in regime di impegno a tempo definito.
2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il

ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.

4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3, siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

5. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010 e il Regolamento di Ateneo vigente in materia.

6. Al ricercatore vengono applicate le norme di legge in materia di tutela della maternità, di infortunio e di malattia.

Art. 15

(Trattamento economico)

1. Al titolare del contratto compete, a seconda del regime di impegno prescelto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, elevato del 10%.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Messina e il ricercatore è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 16

(Proprietà intellettuale)

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17

(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Art. 18

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nella documentazione allegata saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti 1, 98123 – MESSINA. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato ai seguenti indirizzi e-mail rpdp@unime.it e pec: protezionedati@pec.unime.it

Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo:

https://www.unime.it/sites/default/files/2022-07/Informativa_Concorsi%20e%20Selezioni%20rev%201.4.pdf

Art. 19

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento del presente bando è la sig.ra Marcella Munaò, Responsabile dell'Unità Operativa Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo.

2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Organizzativa Personale Docente – Unità Operativa Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo (recapiti telefonici: 090-6768731/8525; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).

Art. 20

(Pubblicità)

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Art. 21
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023 e alla normativa vigente in materia.

Art. 22
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, il presente bando nelle ipotesi di cui all'art. 21 *quinquies* L. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari

DIPARTIMENTO	SC	PROFILO SSD	PROVA ORALE LINGUA STRANIERA	CONTRATTI	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA (Requisito per l'ammissione)
CIVILTA' ANTICHE E MODERNE	10/H1	L-LIN/04 (LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE)	INGLESE	1	
CIVILTA' ANTICHE E MODERNE	10/F1	L-FIL-LET/10 (LETTERATURA ITALIANA)	INGLESE	1	
ECONOMIA	13/B2	SECS-P/08 (ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE)	INGLESE	1	
INGEGNERIA	09/C1	ING-IND/09 (SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE)	INGLESE	1	
INGEGNERIA	09/H1	ING-INF/05 (SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI)	INGLESE	1	
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	06/A2	MED/04 (PATOLOGIA GENERALE)	INGLESE	1	
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	06/D6	MED/26 (NEUROLOGIA)	INGLESE	1	
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	06/B1	MED/09 (MEDICINA INTERNA)	INGLESE	1	

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	06/A2	MED/05 (PATOLOGIA CLINICA)	INGLESE	1	
PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETA' EVOLUTIVA "G. BARRESI"	06/C1	MED/18 (CHIRURGIA GENERALE)	INGLESE	1	Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale
PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETA' EVOLUTIVA "G. BARRESI"	06/L1	MED/41 (ANESTESIOLOGIA)	INGLESE	1	Diploma di Specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore
SCIENZE BIOMEDICHE ODONTOIATRICHE E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI	05/D1	BIO/09 (FISIOLOGIA)	INGLESE	1	
SCIENZE CHIMICHE BIOLOGICHE FARMACEUTICHE E AMBIENTALI	05/E2	BIO/11 (BIOLOGIA MOLECOLARE)	INGLESE	1	
SCIENZE CHIMICHE BIOLOGICHE FARMACEUTICHE E AMBIENTALI	05/I2	BIO/19 (MICROBIOLOGIA)	INGLESE	1	
SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA	04/A4	GEO/10 (GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA)	INGLESE	1	

SCIENZE VETERINARIE	07/G1	AGR/19 (ZOOTECNIA SPECIALE)	INGLESE	1	
SCIENZE VETERINARIE	07/G1	AGR/18 (NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE)	INGLESE	1	